

## POLICY DI GRUPPO

# Requisiti di conoscenze e competenze del Personale

<b>Tipo documento</b>	Policy
<b>Versione</b>	1.0
<b>Edizione</b>	11/2025
<b>Approvato dal CdA nella seduta del:</b>	12.11.2025
<b>Pubblicazione</b>	Circolare n.35/2025

**Sommario**

1. GLOSSARIO .....	3
2. PREMESSA .....	3
2.1 Obiettivi del documento .....	3
2.2 Normativa di riferimento .....	4
2.3 Adozione, aggiornamento e diffusione del documento.....	4
2.4 Ruoli e responsabilità .....	4
3. REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA.....	4
3.1 Requisiti per la fornitura di informazioni alla Clientela.....	4
3.2 Requisiti per la prestazione di consulenza in materia di investimenti .....	5
3.3 Esperienza professionale.....	5
3.4 Obblighi di conservazione .....	7
4. SUPERVISIONE .....	7
4.1 Durata della supervisione e compiti del supervisore .....	7
4.2 Nomina del supervisore e del sostituto supervisore.....	7
5. MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA .....	8
5.1 Aggiornamento e formazione professionale.....	8
5.2 Obblighi di aggiornamento e formazione professionale in caso di offerta di nuovi prodotti di investimento .....	8
5.3 Obblighi di aggiornamento e formazione professionale in caso di offerta fuori sede .....	8
6. FUNZIONI E RUOLI COINVOLTI.....	9
6.1 Ruoli e responsabilità della Capogruppo .....	9
6.1.1 Consiglio di amministrazione .....	9
6.1.2 U.O. Personale.....	9
6.1.3 Area finanza.....	9
6.2 Ruoli e responsabilità delle controllate .....	9
6.2.1 Consiglio di amministrazione .....	9

## 1. Glossario

**Banca o BAC o Capogruppo o Società:** Banca Agricola Commerciale Istituti Bancario Sammarinese S.p.a.;

**Consiglio di Amministrazione (CdA):** Organo con funzione di supervisione strategica;

**Clienti o Clientela:** soggetti, persone fisiche o giuridiche, ai quali vengono prestati servizi e attività di investimento o servizi accessori;

**Consulenza in materia di investimenti:** servizio di investimento di cui all'articolo 1 della LISF, come più specificatamente qualificato all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2017/565 (*Ai fini della definizione di «consulenza in materia di investimenti» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della Direttiva 2014/65/UE, una raccomandazione personalizzata è una raccomandazione fatta ad una persona nella sua qualità di investitore o potenziale investitore o nella sua qualità di agente di un investitore o potenziale investitore. Detta raccomandazione è presentata come adatta per tale persona, o è basata sulla considerazione delle caratteristiche di tale persona, e consiste nella raccomandazione di: a) comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento; b) esercitare o non esercitare il diritto conferito da un determinato strumento finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario. Una raccomandazione non è considerata una raccomandazione personalizzata se è rivolta esclusivamente al pubblico.*)

**ESMA (European Securities and Market Authority):** Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;

**Funzioni aziendali di controllo:** la Funzione di conformità alle norme (Compliance), la Funzione di controllo dei rischi (Risk Management), la Funzione AML e la Funzione di revisione interna (Internal Audit);

**Fornitura di informazioni:** si intende la comunicazione diretta ai Clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori su richiesta del Cliente o su iniziativa della Banca;

**Personale:** dipendenti e collaboratori della Banca o delle società controllate, a contatto con la Clientela abilitati alla prestazione di servizi e attività di investimento;

**Servizi accessori:** attività riservate e non riservate ai sensi dell'Allegato 1 della LISF che possono essere svolte in termini accessori rispetto alla prestazione di servizi e attività di investimento di cui alla lettera D dell'Allegato 1 della LISF;

**Servizi di investimento:** servizi e attività di cui alla lettera D dell'allegato 1 della LISF. I servizi di investimento prestatati attualmente dalla Banca e dalle società controllate sono i seguenti:

Servizi di cui alla lettera D dell'allegato 1 della LISF	BAC	BAC SG	BAC LIFE
Ricezione e trasmissione di ordini aventi a oggetto strumenti finanziari	SI	NO	NO
Esecuzione di ordini per conto dei clienti aventi a oggetto strumenti finanziari	SI	NO	NO
Negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari	SI	NO	NO
Gestione di portafogli di strumenti finanziari	SI	SI	NO
Assunzione a fermo di strumenti finanziari ovvero collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile	SI	NO	NO
Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile	SI	SI	NO
Consulenza in materia di investimenti	SI	SI	NO

**Società Controllate:** Bac Life S.p.a., Bac Investments S.p.a.;

**Strumenti finanziari:** gli strumenti finanziari di cui all'Allegato 2 della LISF.

Per tutte le definizioni non presenti nel documento, si fa riferimento alle definizioni di cui al Regolamento BCSM n.2024-05.

## 2. Premessa

Il Regolamento n.2024-05 in attuazione delle previsioni di cui agli artt. 24 e 25 della Direttiva 2014/65/UE (di seguito "MiFID II") e al fine di innalzare la qualità dei servizi prestati alla clientela, prevede che il personale che fornisce informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori per conto dell'impresa di investimento o presta il servizio di consulenza in materia di investimenti alla clientela sia in possesso delle necessarie conoscenze e competenze.

Gli "Orientamenti sulla valutazione delle conoscenze e competenze" emanati da ESMA (di seguito gli "Orientamenti ESMA") forniscono indicazioni di dettaglio volte ad assicurare un approccio omogeneo a livello europeo, specificando i criteri per la valutazione delle conoscenze e competenze del personale addetto, rispettivamente, alla prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti e alla fornitura di informazioni riguardanti prodotti e servizi di investimento.

### 2.1 Obiettivi del documento

La presente Policy ha l'obiettivo di formalizzare le misure adottate dal Gruppo BAC al fine di garantire che il proprio personale abilitato alla prestazione dei servizi di investimento (inclusi eventuali agenti collegati), sia in possesso e mantenga nel

tempo, attraverso una formazione e uno sviluppo professionale contino e permanente, i requisiti di conoscenza e competenza previsti dalla normativa vigente.

Il Titolo XI del Regolamento BCSM 2024-05 introduce disposizioni mirate a innalzare la qualità dei servizi prestati alla clientela, prevedendo che coloro che forniscono informazioni o consulenza su strumenti finanziari, servizi di investimento, depositi strutturati o servizi accessori siano in possesso di necessarie competenze e conoscenze.

Gli "Orientamenti sulla valutazione delle conoscenze e competenze" pubblicati da ESMA (denominati di seguito "Orientamenti ESMA") delineano i criteri per valutare le conoscenze e competenze del personale che fornisce servizi di consulenza sugli investimenti e informazioni sui prodotti e servizi di investimento e offrono dettagliate indicazioni per garantire un approccio uniforme a livello europeo.

## 2.2 Normativa di riferimento

Si riportano le principali fonti normative primarie e secondarie esterne:

- Direttiva 2014/65/UE "Markets in Financial Instruments Directive" approvata dal Parlamento europeo il 15 aprile 2014 e dal Consiglio europeo il 13 maggio 2014;
- Orientamenti ESMA 2015/1886 sulla valutazione delle conoscenze ed esperienze del 22 marzo 2016.
- Legge n.165/2005 c.d.LISF;
- Regolamento BCSM n.2024-05.

## 2.3 Adozione, aggiornamento e diffusione del documento

La presente Policy è approvata dal CdA della Capogruppo e le successive revisioni sono di competenza dell'U.O. Personale, previa validazione della Funzione Compliance.

La diffusione del documento avviene attraverso l'emanazione di una Circolare a firma del Direttore Generale e successiva pubblicazione sulla intranet aziendale.

Il presente Regolamento è soggetto a revisione in presenza di modifiche, integrazioni o nuove normative che ne influenzano il contenuto, nonché quando lo si ritenga opportuno.

## 2.4 Ruoli e responsabilità

La Funzione di Compliance effettua controlli per garantire il rispetto delle regole stabilite nella presente Policy e delle normative vigenti, riportando i risultati di tali controlli al CdA nella relazione annuale prevista dal Piano dei controlli.

## 3. Requisiti di conoscenza e competenza

La Banca consente la fornitura di informazioni, nonché la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti alla Clientela esclusivamente mediante Personale in possesso dei requisiti di conoscenza e competenza indicati nei successivi paragrafi 3.1 e 3.2 della presente Policy ed a quello sottoposto a supervisione in conformità alle previsioni del successivo paragrafo 4, adottando adeguati presidi informatici.

L'U.O. Personale deve:

- predisporre e mantenere, tempo per tempo aggiornato, un elenco del personale abilitato;
- tenere traccia e documentare il possesso dei requisiti di competenza, nonché i periodi di esperienza maturati, rilasciando, in relazione alla maturazione di questi ultimi, idonea attestazione al personale che ne faccia richiesta.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla presente Policy i dipendenti e collaboratori della Banca che:

- si limitano a indicare ai clienti dove reperire le informazioni;
- distribuiscono ai clienti opuscoli o *dépliant*, senza fornire ulteriori informazioni riguardo ai loro contenuti o prestare a tali clienti servizi di investimento successivi;
- si limitano a distribuire, su richiesta, ai clienti, documenti precontrattuali (es. prospetti informativi e KIID), senza fornire ulteriori informazioni riguardo ai loro contenuti o prestare a tali clienti servizi di investimento successivi.

### 3.1 Requisiti per la fornitura di informazioni alla Clientela

Il personale che fornisce ai Clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o accessori, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di conoscenza ed esperienza:

- a) iscrizione al registro previsto dall'art. 25, comma 3 della LISF o superamento della prova valutativa accreditata da Banca Centrale ai sensi dell'art.11 del Reg. n.2014-01 in materia di promozione finanziaria e offerta fuori sede, con almeno 6 mesi di esperienza professionale;
- b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative finanziarie e almeno 6 mesi di esperienza professionale;
- c) diploma di laurea, almeno triennale, in altre discipline (diverse da quelle indicate alla lettera b), integrato da un master *post-lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta dalla Banca Centrale o da un Paese dello spazio economico europeo, e almeno 6 mesi di esperienza professionale;

- d) diploma di laurea, almeno triennale, in altre discipline (diverse da quelle indicate alla lettera b) e almeno 9 mesi di esperienza professionale;
- e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno 1 anno di esperienza professionale.

### **3.2 Requisiti per la prestazione di consulenza in materia di investimenti**

Il personale abilitato alla prestazione del servizio di consulenza ai Clienti in materia di investimenti deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al registro previsto all'art. 25, comma 3 della LISF o superamento della prova valutativa accreditata da Banca Centrale ai sensi dell'art.11 del Reg. 2014-01 in materia di promozione finanziaria e offerta fuori sede, con almeno 9 mesi di esperienza professionale;
- b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative finanziarie e almeno 9 mesi di esperienza professionale;
- c) diploma di laurea, almeno triennale, in altre discipline (diverse da quelle indicate alla lettera b), integrato da un master *post-lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta da Banca Centrale o da un Paese dello spazio economico europeo, e almeno 9 mesi di esperienza professionale;
- d) diploma di laurea, almeno triennale, in altre discipline (diverse da quelle indicate alla lettera b) e almeno 15 mesi di esperienza professionale;
- e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno 2 anni di esperienza professionale.

	<b>Tipologia di requisito</b>	<b>Fornitura di informazioni</b>	<b>Prestazione del servizio di consulenza</b>
a)	Iscrizione al registro Promotori Finanziari / Prova valutativa	Iscrizione al registro o superamento della prova valutativa accreditata da Banca Centrale, con almeno 6 mesi di esperienza professionale	Iscrizione al registro o superamento della prova valutativa accreditata da Banca Centrale, con almeno 9 mesi di esperienza professionale.
b)	Diploma di Laurea (discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie)	Laurea triennale con almeno 6 mesi di esperienza professionale.	Laurea triennale con almeno 9 mesi di esperienza professionale.
c)	Diploma di Laurea (altre discipline diverse dal punto b) + Master o Certificazione	Laurea triennale + master post laurea o certificazione riconosciuta, con almeno 6 mesi di esperienza professionale	Laurea triennale + master post laurea o certificazione riconosciuta, con almeno 9 mesi di esperienza professionale.
d)	Diploma di Laurea (altre discipline diverse dal punto b)	Laurea triennale con almeno 9 mesi di esperienza professionale.	Laurea triennale con almeno 15 mesi di esperienza professionale
e)	Diploma di Istruzione Secondaria Superiore	Diploma con almeno 1 anno di esperienza professionale.	Diploma con almeno 2 anni di esperienza professionale.

### **3.3 Esperienza professionale**

L'esperienza professionale richiesta al personale di cui ai paragrafi precedenti deve essere maturata nel decennio precedente l'inizio dell'attività (di fornitura informazioni o consulenza) e deve essere svolta a tempo pieno. Almeno la metà di tale esperienza deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività. Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più soggetti.

L'esperienza professionale deve essere maturata:

- con riferimento ai requisiti per la fornitura di informazioni, di cui al paragrafo 3.1, in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti ESMA;
- con riferimento ai requisiti per la prestazione di consulenza in materia di investimenti, di cui al paragrafo 3.2, in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti ESMA.

#### Punto 17 Orientamenti ESMA

*Le imprese dovrebbero assicurare che il personale addetto alla fornitura di informazioni riguardanti prodotti di investimento, servizi di investimento o servizi accessori disponibili nell'ambito dell'impresa abbia le conoscenze e competenze necessarie per:*

- a) comprendere le caratteristiche, i rischi e gli elementi fondamentali dei prodotti di investimento disponibili nell'ambito dell'impresa, incluse eventuali implicazioni fiscali generali e oneri sostenuti dal cliente nel contesto delle operazioni, prestando particolare attenzione nella fornitura di informazioni riguardanti prodotti caratterizzati da elevati livelli di complessità;

- b) comprendere l'ammontare complessivo delle spese e degli oneri sostenuti dal cliente nel contesto delle operazioni in un prodotto di investimento, o di servizi di investimento o servizi accessori;
- c) comprendere le caratteristiche e la portata dei servizi di investimento o servizi accessori;
- d) comprendere il funzionamento dei mercati finanziari e la loro influenza sul valore e sul prezzo dei prodotti di investimento riguardo ai quali essi forniscono informazioni ai clienti;
- e) comprendere l'impatto dei dati economici e di eventi nazionali, regionali o globali sui mercati e sul valore dei prodotti di investimento riguardo ai quali essi forniscono informazioni ai clienti;
- f) capire la differenza tra rendimenti passati e scenari di performance futura nonché i limiti dell'analisi previsionale;
- g) comprendere le questioni collegate agli abusi di mercato e all'antiriciclaggio;
- h) valutare i dati relativi ai prodotti di investimento riguardo ai quali essi forniscono informazioni ai clienti, quali i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), i prospetti informativi, i bilanci o i dati finanziari;
- i) conoscere le specifiche strutture di mercato per i prodotti di investimento riguardo ai quali essi forniscono informazioni ai clienti e, se del caso, le rispettive sedi di negoziazione o eventuali mercati secondari;
- j) acquisire una conoscenza basilare dei principi di valutazione applicabili al tipo di prodotti di investimento riguardo ai quali le informazioni vengono fornite.

**Punto 18 Orientamenti ESMA**

Le imprese dovrebbero assicurare che il personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti abbia le conoscenze e competenze necessarie per:

- a) comprendere le caratteristiche, i rischi e gli elementi fondamentali dei prodotti di investimento offerti o raccomandati, incluse eventuali implicazioni fiscali sostenute dal cliente nel contesto delle operazioni, prestando particolare attenzione nella fornitura di consulenza relativa a prodotti caratterizzati da elevati livelli di complessità;
- b) comprendere l'ammontare complessivo delle spese e degli oneri sostenuti dal cliente nel contesto del tipo di prodotto di investimento offerto o raccomandato, nonché gli oneri associati alla prestazione della consulenza e di eventuali altri servizi collegati;
- c) adempiere agli obblighi imposti alle imprese in relazione ai requisiti di adeguatezza, ivi compresi gli obblighi previsti negli orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della direttiva MiFID1;
- d) comprendere le ragioni per cui il tipo di prodotto di investimento fornito dall'impresa potrebbe non essere indicato per il cliente, dopo aver valutato le informazioni pertinenti fornite dal cliente stesso e i potenziali cambiamenti intervenuti successivamente alla raccolta di tali informazioni;
- e) comprendere il funzionamento dei mercati finanziari e la loro influenza sul valore e sul prezzo dei prodotti di investimento offerti o raccomandati ai clienti;
- f) comprendere l'impatto dei dati economici e di eventi nazionali, regionali o globali sui mercati e sul valore dei prodotti di investimento offerti o raccomandati ai clienti;
- g) capire la differenza tra rendimenti passati e scenari di rendimento futuri nonché i limiti dell'analisi previsionale;
- h) comprendere le questioni collegate agli abusi di mercato e all'antiriciclaggio;
- i) valutare i dati relativi al tipo di prodotti di investimento offerti o raccomandati ai clienti, quali i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), i prospetti informativi, i bilanci o i dati finanziari;
- j) conoscere le specifiche strutture di mercato per il tipo di prodotti di investimento offerti o raccomandati ai clienti e, se del caso, le rispettive sedi di negoziazione o eventuali mercati secondari;
- k) acquisire una conoscenza basilare dei principi di valutazione applicabili al tipo di prodotti di investimento offerti o raccomandati ai clienti;
- l) comprendere i principi fondamentali della gestione di portafoglio, incluse le implicazioni della diversificazione tra singole alternative di investimento.

I ruoli ricoperti dal personale ritenuti idonei al fine della maturazione di entrambi i requisiti di esperienza sopra riportati sono i seguenti:

- Direttore Generale;
- Vice Direttore Finanza;
- Responsabile e Vice di filiale;
- Responsabile e addetti Area Finanza;
- Gestori Private;
- Responsabile Commerciale;
- Responsabile coordinamento filiali;
- Gestori affluent;
- Personale della Banca abilitato alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti fuori sede.

Qualora la Banca desideri autorizzare il personale dipendente a fornire servizi di investimento senza che questi abbiano ricoperti i ruoli previsti per il periodo richiesto dalla normativa, dovrà verificare e giustificare adeguatamente che il personale soddisfi tali requisiti. In tal caso, la valutazione andrà svolta di concerto dalla U.O. Personale e dalla Funzione Compliance.

### **3.4 Obblighi di conservazione**

La Banca conserva per almeno cinque anni la documentazione relativa alle procedure e alle misure poste in essere in materia di conoscenze e competenze del personale e all'effettiva applicazione delle stesse, al fine di consentire la valutazione e la verifica della conformità ai requisiti di cui alla presente Policy. A tal fine l'U.O. Personale alimenta e mantiene aggiornato un apposito registro in modalità elettronica contenente le informazioni rilevanti in merito alle conoscenze e competenze tempo per tempo possedute dal personale.

La Banca rilascia al membro del personale che ne faccia richiesta idonea attestazione sui periodi di esperienza acquisiti e sull'attività di formazione e di sviluppo professionale svolta.

## **4. Supervisione**

### **4.1 Durata della supervisione e compiti del supervisore**

Il personale privo dei requisiti di conoscenza e/o esperienza di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 della presente Policy, può fornire informazioni o prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti unicamente sotto la supervisione di un altro membro del personale (cd. supervisore).

Il periodo di supervisione ha una durata massima di quattro anni ed è computato ai fini della determinazione dell'esperienza idonea alla prestazione delle attività di cui sopra.

Il supervisore si assume la responsabilità delle attività prestate dal soggetto supervisionato, come se il supervisore prestasse personalmente tali servizi al cliente, e fornisce un livello e un'intensità della supervisione adeguata ai servizi prestati dal membro del personale sotto supervisione e in particolare:

- nel caso di prestazione del servizio di consulenza da parte del supervisionato, approva il contenuto della raccomandazione personalizzata rilasciata al cliente, mediante sottoscrizione della stessa ovvero tramite impiego delle apposite funzionalità disponibili nella procedura della Banca;
- nel caso di fornitura di informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o accessori, anche di terzi, a cui consegua la prestazione /distribuzione di un servizio di investimento:
  - o approva, in caso di servizi di investimento prestati direttamente dalla Banca, il contenuto del modulo di preordine rilasciato al cliente, mediante sottoscrizione dello stesso ovvero tramite impiego delle apposite funzionalità disponibili nella procedura della Banca;
  - o autorizza, in caso di distribuzione di servizi di investimento di terzi, l'operazione anche avvalendosi di eventuali presidi o misure rese disponibili dall'intermediario che presta il servizio.

Il supervisore, oltre a adottare i presidi di cui sopra, esercita la propria supervisione garantendo un supporto continuo al personale supervisionato, compreso il personale che fornisce informazioni senza la prestazione/distribuzione di un servizio di investimento. A tal fine la supervisione può essere esercitata durante le riunioni con i clienti o concordando il contenuto delle comunicazioni a questo indirizzate, quali le comunicazioni telefoniche e i messaggi di posta elettronica.

Ai clienti viene comunicato quando il componente della personale opera sotto supervisione nonché l'identità e le responsabilità del soggetto che ne effettua la supervisione, mediante apposita evidenza contenuta nella documentazione rilasciata ai clienti prima dell'esecuzione dell'operazione.

### **4.2 Nomina del supervisore e del sostituto supervisore**

La Banca, laddove adotti la figura del Supervisore, conferisce il ruolo al Responsabile dell'Ufficio presso cui è assegnato il componente del personale da sottoporre a supervisione purché lo stesso possieda i requisiti di conoscenza e competenza, le abilità e le risorse necessarie per fungere da supervisore competente.

Se applicato, la Banca nomina almeno un "sostituto supervisore", che effettua l'attività di supervisione in caso di temporanea impossibilità del supervisore. Il sostituto è individuato in altro componente del personale in possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo.

La nomina del supervisore e del/i sostituto/i supervisore/i è deliberata dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale, se già delegato, che ne specifica ruoli e responsabilità e individua i componenti del personale soggetti alla loro supervisione. Successivamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione o del Direttore Generale, la Banca consegna:

- al supervisore e sostituto supervisore apposito atto di nomina, che specifica i compiti assegnati e il nominativo dei soggetti supervisionati;
- ai soggetti supervisionati apposita informativa che specifica il nominativo dei supervisori e le responsabilità degli stessi.

## 5. Mantenimento e aggiornamento dei requisiti di conoscenza e competenza

La Banca effettua, almeno annualmente, una revisione delle esigenze di sviluppo e formazione del personale al fine di assicurare che lo stesso mantenga e aggiorni in via continuativa le proprie conoscenze e competenze, attraverso un percorso di formazione o sviluppo professionale pertinente alla propria qualifica, anche al fine di garantire il perdurante possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 3.1 e 3.2 ed adempiere ai propri obblighi, in funzione della portata e del livello dell'attività effettivamente svolta per conto della Banca. La Banca assicura, altresì, che il personale conosca, comprenda e applichi le previsioni della presente Policy.

A tal fine, la Banca assicura che il personale abbia accesso a percorsi formativi e professionali idonei a:

- a) consentire al personale di mantenere qualifiche idonee alla prestazione delle proprie attività e di aggiornare le proprie conoscenze e competenze;
- b) conseguire conoscenze idonee, nel caso di cambiamenti di ruolo e modifica delle attività svolte, dei modelli di servizio o della normativa di riferimento;
- c) conseguire conoscenze idonee nel caso di offerta di eventuali nuovi prodotti di investimento.

I percorsi formativi di cui sopra sono svolti secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi. Il livello e l'intensità della formazione, così come delle conoscenze e competenze richieste a coloro che prestano servizi di consulenza in materia di investimenti, rispondono a criteri più elevati di quelli applicati a coloro che si limitano a fornire informazioni riguardanti prodotti e servizi di investimento.

### 5.1 Aggiornamento e formazione professionale

La Banca assicura che il personale mantenga qualifiche idonee e aggiorni le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni 12 mesi, la partecipazione a un corso o seminario, anche erogato da soggetti formatori terzi individuati dalla Banca, la cui idoneità a soddisfare i requisiti normativamente previsti in materia di conoscenze e competenze del personale - sia per contenuti che modalità di erogazione - venga formalmente attestata mediante acquisizione di apposite evidenze o dichiarazioni da parte della Banca.

I corsi e seminari di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite che prevede domande atte a dimostrare che il personale abbia acquisito le conoscenze e competenze necessarie, all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato da cui risult: il soggetto formatore, il nominativo dei docenti, il numero di ore di partecipazione, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso.

La Banca conduce, con frequenza almeno annuale, una revisione delle esigenze di sviluppo e formazione del personale, valutando anche l'evoluzione del quadro normativo e le risultanze delle eventuali attività di verifica delle Funzioni di Controllo, al fine di predisporre i percorsi di aggiornamento e formazione professionale ritenuti idonei per i componenti del personale.

In ogni caso, la Banca dovrà garantire che la formazione erogata sia adeguata e commisurata al grado di innovazione e complessità dei prodotti, e assicurare che il periodo di formazione sia in grado di coprire tutte le esigenze formative del personale.

### 5.2 Obblighi di aggiornamento e formazione professionale in caso di offerta di nuovi prodotti di investimento

La Banca sottopone il personale a una specifica formazione in previsione dell'inserimento di nuovi prodotti di investimento.

Tale formazione è commisurata al grado di innovazione e di complessità dei prodotti e può essere erogata anche dagli intermediari produttori ovvero dai gestori. La Banca effettua l'offerta di nuovi prodotti solo in seguito all'erogazione di tale specifica formazione.

Resta ferma la possibilità di computare i diversi corsi di formazione ai fini del rispetto degli obblighi di aggiornamento professionale di cui al paragrafo 5.1 di cui sopra.

### 5.3 Obblighi di aggiornamento e formazione professionale in caso di offerta fuori sede

Le disposizioni della presente Policy, ivi compreso l'obbligo di aggiornamento professionale di cui al precedente par. 5.1, trova applicazione anche ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che agiscono in qualità di dipendente, agente o mandatario della Banca.

In caso di collaborazione con consulenti finanziari autonomi, la Banca valuta il rispetto da parte degli stessi degli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

## 6. Funzioni e ruoli coinvolti

Di seguito si riporta il riepilogo dei ruoli, con le relative responsabilità, degli Organi e delle Strutture coinvolti nella presente Policy.

### 6.1 Ruoli e responsabilità della Capogruppo

Dettaglio degli Organi e delle Strutture della Capogruppo coinvolti nella presente Policy.

#### 6.1.1 Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di Organo con funzione di supervisione strategica, approva, su proposta del Gruppo di lavoro e con il parere della funzione di Compliance, la presente Policy e i successivi aggiornamenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il supervisore e il/i sostituto/i supervisore/i con delibera che ne specifica ruoli e responsabilità e individua i componenti del personale soggetti alla loro supervisione, o in alternativa, attribuisce la delega per la nomina al Direttore Generale.

#### 6.1.2 U.O. Personale

L'U.O. Personale provvede all'aggiornamento nel continuo della Policy, alla revisione e integrazione dei contenuti ai fini di recepire i cambiamenti rilevanti della normativa di riferimento e/o negli assetti organizzativi del Gruppo.

L'U.O. Personale alimenta e mantiene aggiornato un apposito Registro in modalità elettronica contenente le informazioni rilevanti in merito alle conoscenze e competenze tempo per tempo possedute dal personale del Gruppo.

L'U.O. Personale conduce, con frequenza almeno annuale, una revisione delle esigenze di sviluppo e formazione del personale di Gruppo, valutando anche l'evoluzione del quadro normativo e le risultanze delle eventuali attività di verifica delle Funzioni Aziendali di Controllo, al fine di predisporre i percorsi di aggiornamento e formazione professionale ritenuti idonei per i componenti del personale del Gruppo.

#### 6.1.3 Area finanza

L'Area Finanza fornisce supporto alla U.O. Personale nell'attività di aggiornamento nel continuo della Policy e nella definizione dei contenuti dei corsi e seminari individuati dalla Capogruppo per garantire i presidi contenuti nella presente Policy.

### 6.2 Ruoli e responsabilità delle controllate

Di seguito si riporta il dettaglio, in termini di ruoli e responsabilità, degli Organi e delle Strutture delle controllate coinvolte nella presente Policy.

#### 6.2.1 Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di Organo con funzione di supervisione strategica, approva la presente policy e i successivi aggiornamenti.

Il Consiglio di Amministrazione o il Direttore Generale, se già delegato, nomina il supervisore e il/i sostituto/i supervisore/i con delibera che ne specifica ruoli e responsabilità e individua i componenti del personale soggetti alla loro supervisione.